



PARERE MOTIVATO
n.102 del 24 Maggio 2019

OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità per le Varianti Verdi 2018. Comune di Abano Terme (PD).

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- con la Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio", la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i. prevede che in caso di modifiche minori di piani e programmi che determinino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo Decreto;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 152/2006, stabilisce che sia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo Decreto, la Commissione Regionale per la VAS, nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 la Giunta Regionale ha approvato le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione Regionale VAS, per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi funzione svolta ora dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV);
- con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 84/12 che fornisce le linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;



- con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 73/13 che ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;
- La Commissione VAS si è riunita in data 24 Maggio 2019 come da nota di convocazione in data 23 Maggio 2019 prot. n.201142;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dal Comune di Abano Terme con nota pec n. 0009029 del 07/03/2019 acquisita al protocollo regionale al n. 96130 del 08.03.2019, relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per le Varianti Verdi 2018;

PRESO ATTO CHE sono pervenuti i seguenti pareri da parte dei soggetti competenti in materia ambientale:

- Nota n.150802 del 15.04.19 del Genio Civile di Padova con allegato parere;
- Parere n.522 del 18.04.19 assunto al prot. reg. al n.158600 del 18.04.19 del Consorzio di Bacino dell'Ambito Bacchiglione;
- Parere n.45715 del 7.05.19 assunto al prot. reg. al n.177315 del 7.05.19 di ARPAV;
- Parere n.2474 del 9.05.19 assunto al prot. reg. al n.182683 del 9.05.19 dell'Autorità di bacino delle Alpi Orientali;
- Parere n.190769 del 16.05.19 del Genio Civile di Padova;
- Parere del 17.05.19 assunto al prot. reg. al n.194446 del 17.05.19 del Comune di Montegrotto,

pubblicati e scaricabili al seguente indirizzo internet <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP, della Valutazione di Incidenza Ambientale n.83/2019 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

CONSIDERATO CHE la Variante puntuale al P.R.G riguarda la riclassificazione ai sensi dell'art. 7 della LR 4/2005 di aree edificabili affinché siano private della potenzialità edificatoria loro riconosciuta dallo strumento urbanistico vigente e siano rese inedificabili.

Nello specifico all'Amministrazione Comunale, a seguito dell'avviso pubblico sono pervenute n. 4 manifestazioni di interesse, che in ragione della modifica urbanistica consentono di recuperare ad uso agricolo circa 20.630 mq di terreno.

Con la Variante inoltre è inserita un'apposita grafia relativa alle Aree Agricole Inedificabili "AIE".

In particolare, con le n. 4 richieste di modifica è proposta in ciascun ambito oggetto di variante:

- riduzione della sottozona omogenea "D2" (soggetta a Piano Particolareggiato PP9) di circa 1400 mq a favore della zona agricola produttiva E1;
- riduzione della sottozona omogenea C1e 73 di circa 730 mq di superficie a favore della zona agricola produttiva E1;
- riduzione della superficie soggetta a Piano Particolareggiato PN3 di circa 3000 mq a favore della zona agricola produttiva E1,
- riduzione della superficie soggetta a Piano Norma di circa. 15.500 mq a favore della zona agricola produttiva E1.

Le richieste sono state valutate sia rispetto al contesto territoriale nel quale sono collocate, sia rispetto allo stato di diritto previsto dallo strumento di pianificazione vigente e relativa riclassificazione dell'area.

Dall'analisi effettuata nel Rapporto Ambientale Preliminare emerge che la Variante Urbanistica in esame è coerente con gli strumenti di pianificazione sovraordinata e che dall'attuazione della stessa non comporta l'insorgere di particolari problematiche ambientali né effetti significativi sull'ambiente.



I pareri resi dalle autorità ambientali consultate non hanno evidenziato possibili effetti significativi sull'ambiente derivanti dalla variante proposta e, in particolare, per quanto attiene gli aspetti della sicurezza idraulica l'Autorità di Bacino distrettuale della Alpi orientali ha evidenziato che la riclassificazione di cui trattasi non si pone in contrasto con la pianificazione di bacino e l'assetto idraulico e geologico del territorio.

VISTA la relazione istruttoria predisposta dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV, in data 24 maggio 2019, dalla quale emerge che la "Varianti Verdi 2018" del Comune di Abano Terme, non debba essere sottoposto a procedura VAS, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente.

Si ritiene altresì necessario che, negli ambiti riclassificati in area agricola, debbano essere applicate le disposizioni previste dai programmi d'azione, nonché, dalla disciplina ordinaria vigente in materia di lotta all'inquinamento da nitrati di origine agricola e da sostanze fitosanitarie.

In fase di attuazione dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP e recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopraccitate, nonché la relazione VincA n. 83/2019.

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

Le varianti Verdi 2018 nel Comune di Abano Terme, in quanto non determinano effetti significativi sull'ambiente, con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:

- devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste nel Rapporto Ambientale preliminare;
- devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopraccitate;
- devono essere applicate le disposizioni previste dai programmi d'azione, nonché, dalla disciplina ordinaria vigente in materia di lotta all'inquinamento da nitrati di origine agricola e da sostanze fitosanitarie.
- devono essere recepiti gli esiti della Valutazione di Incidenza Ambientale:
 - dando atto che è ammessa l'attuazione degli interventi qualora:
 - A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017, 1709/2017;
 - B. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
 - C. non sia in contrasto con la disciplina di cui all'art. 4 della L.R. 4/2015.



Si precisa che il presente parere ha valutato i possibili aspetti ambientali conseguenti la trasformazione prospettata ma non entra nel merito delle scelte progettuali e realizzative adottate per i sistemi di laminazione delle piene.

Da ultimo si sottolinea che, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs 152/06 parte seconda e ss.mm.ii. e in particolare dagli artt. 4, 5 e 6, la valutazione effettuata ha la finalità di assicurare che l'attuazione del piano/programma, sia compatibile con le condizioni per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e del patrimonio culturale, nell'ottica di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica.

La valutazione non attiene a questioni afferenti la procedura urbanistica espletata.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS - VINCA - NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO
Commissioni VAS VINCA NUVV
Dott. Geol. Corrado Soccorso

Il presente parere si compone di 4 pagine